

COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 24 MAGGIO 2006

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 133 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo del C.U. N. 133 della L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 195/A, della F.I.G.C., inerente il nuovo Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici.

PUBBLICATO IN ROMA L' 8 MAGGIO 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N.195/A

Il Consiglio Federale

- preso atto che, con deliberazione d'urgenza del Presidente del CONI n. 00185/25 del 6 aprile 2006, ratificata dalla Giunta Nazionale il 20 aprile 2006, è stato emanato il nuovo testo del Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici;
- ravvisata la necessità di recepire integralmente detto Disciplinare;
- visto l'art. 24 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di recepire ed adottare il nuovo Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici secondo il testo allegato sub A), che sostituisce quello pubblicato con il C.U. n. 170/A del 27 febbraio 2006

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2006

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI.

Art. 1 Attribuzioni del CONI

1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è l'organizzazione antidoping nazionale che ha adottato il Codice Mondiale Antidoping dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di controllo antidoping.
2. Ai sensi dell'art.4.4. del Codice Mondiale Antidoping WADA, il CONI deve garantire, per tutti gli atleti che non siano di livello internazionale, l'attivazione di una procedura specifica attraverso la quale gli atleti con patologie mediche documentate che necessitano l'uso di una sostanza vietata o il ricorso ad un metodo proibito possano richiedere l'esenzione a fini terapeutici (TUE).

3. Le domande di cui al comma 1 devono essere:
 - a) esaminate in conformità con gli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
 - b) trasmesse tempestivamente alla WADA per il seguito di competenza.

Art. 2 Istituzione del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici

1. A norma dell'art.6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici, nell'ambito della Commissione Medico-Scientifica Antidoping del CONI è istituito il Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici (di seguito CEFT).

Art. 3 Attività del CEFT

1. Il CEFT è la struttura medica centrale istituita dal CONI per l'attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT attende allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) esamina il modulo di richiesta standard (modulo TUE) e l'allegata documentazione, in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici e concede l'esenzione;
 - b) verifica la compilazione per intero ed in maniera corretta del modulo di richiesta per il processo abbreviato (modulo ATUE), in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
 - c) emana istruzioni ed effettua comunicazioni ai destinatari della normativa antidoping ed alla WADA per il tramite del Coordinamento Attività Antidoping del CONI.

Art. 4 Composizione del CEFT

1. Il presidente della Commissione Medico-Scientifica Antidoping presiede il CEFT ed individua la composizione dello stesso, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, in conformità alle disposizioni di cui all'art.6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT è composto da un massimo di sei membri, fra i quali:
 - a) il presidente della Commissione Medico-Scientifica Antidoping;
 - b) almeno tre medici esperti nella cura e nel trattamento degli atleti, di cui uno con specifica esperienza nello sport disabili, con una solida conoscenza della medicina clinica e sportiva. Il Presidente designa un Vice Presidente tra i componenti il CEFT.
3. Il CEFT svolge le funzioni previste dal presente disciplinare in piena autonomia. I membri si impegnano ad esercitare le loro funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza ed in conformità alle disposizioni del presente disciplinare, del Codice Mondiale Antidoping WADA (Codice) e delle Norme Sportive Antidoping del CONI.
4. Alle spese di funzionamento del CEFT provvede il CONI.
5. Il presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti, ivi compresi i componenti della Commissione Medico-Scientifica Antidoping, per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici.
6. In seno al CEFT le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Commissione Medico-Scientifica Antidoping.
7. La carica ricoperta in seno al CEFT è gratuita; è attribuito un gettone di presenza, quale rimborso spese per ogni riunione o seduta di lavoro cui ciascun Componente e/o il Segretario prendono parte.

Art. 5 Istruzioni generali

1. La pianificazione e gestione del rilascio dell'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT deve scaturire dalla interazione operativa tra tesserati, Società sportive e Federazioni sportive nazionali, anche al fine di consentire a queste ultime, per le attività di loro competenza, l'accertamento del rispetto delle normative statuali, regionali e sportive in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente Disciplinare.
2. La sottoscrizione di una richiesta di esenzione a fini terapeutici da parte del medico comporta – sotto la propria responsabilità - l'attestazione contestuale che la patologia in atto e la terapia praticata hanno/non hanno comportato la sospensione temporanea

dell'attività sportiva e hanno/non hanno indotto modificazioni della idoneità all'attività sportiva.

3. Le Commissioni Antidoping federali e/o i Medici federali garantiscono l'efficace ed efficiente attuazione dei provvedimenti adottati dal CONI e l'interazione con le strutture preposte all'attività antidoping di cui al Titolo II del Regolamento contenuto nelle Norme sportive antidoping ed in particolare con il CEFT per le disposizioni del presente Disciplinare.

Art. 6 Controllo dell'idoneità specifica allo sport

1. Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport praticato o da praticare.
2. L'accertamento di idoneità viene determinato dal medico visitatore (specialista in medicina dello sport o ex art. 5 legge 33/1980), tenuto conto delle vigenti disposizioni statuali e regionali, nonché delle norme stabilite in materia dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali.
3. Per il riconoscimento dell'idoneità specifica i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B allegate al D.M. 18.2.1982.
4. Nel corso degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità specifica, i soggetti di cui al comma 1 devono fornire ogni informazione al medico visitatore sul loro stato di salute ed in particolare devono segnalare l'eventuale presenza di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici.
5. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
6. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità, la cui presentazione, da parte dell'interessato, è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.
7. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.
8. Il soggetto riconosciuto idoneo deve tempestivamente informare il medico visitatore di cui al presente articolo sull'insorgere di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici di cui ai successivi artt. 8 e 9.

Art. 7 Comitati competenti per l'esenzione a fini terapeutici

1. Gli atleti riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali di livello nazionale richiedono l'esenzione al CEFT di cui al presente disciplinare.
2. Gli atleti di livello internazionale richiedono l'esenzione al Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale di appartenenza o dell'Organismo Internazionale, sia per la richiesta standard sia per la richiesta con procedura abbreviata, dando tempestivamente comunicazione, sia della richiesta di esenzione, sia della relativa autorizzazione, al CEFT di cui al presente disciplinare per il tramite della Federazione sportiva nazionale e/o del Medico federale.
3. Sono atleti di livello internazionale coloro che sono stati selezionati per le rappresentative nazionali a norma dell'art.31.4 dello Statuto CONI e/o partecipino a qualsiasi titolo a manifestazioni internazionali.
4. Le Federazioni sportive nazionali provvedono a trasmettere al CEFT l'elenco degli atleti di livello nazionale; sono comunque atleti di livello nazionale coloro che negli ultimi dodici mesi sono stati inseriti nell'RTP (Registered Testing Pool) o abbiano partecipato ovvero parteciperanno alle attività agonistiche soggette al TDP (Testing Distribution Planning).
5. Gli atleti che non sono di livello internazionale o nazionale sono soggetti alla presentazione al CEFT della sola domanda di TUE (standard). Per l'assunzione di sostanze vietate autorizzabili mediante compilazione di modulistica ATUE (procedura abbreviata), detti atleti hanno comunque l'obbligo di tenere a disposizione delle Autorità competenti la documentazione medica ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000.

6. L'esenzione concessa dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale ha efficacia anche in ambito nazionale.
7. A norma dell'art.15.4 del *Codice*, l'esenzione concessa da ogni Firmatario del *Codice* stesso può essere riconosciuta e osservata da tutti gli altri Firmatari. I Firmatari possono altresì riconoscere le medesime decisioni degli Organismi che non hanno ritenuto di accettare il *Codice* se la normativa di tali Organismi è comunque conforme al *Codice*.
8. Eventuali provvedimenti adottati dalla WADA, dalle Federazioni Internazionali e dagli Organismi Internazionali in materia di esenzione vanno tempestivamente segnalati al CEFT a cura dell'atleta interessato per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.

Art. 8 La domanda di esenzione a fini terapeutici "Standard" (TUE)

1. La TUE – in attuazione degli Standard Internazionali - deve essere presentata, per il tramite della Federazione sportiva nazionale, – mediante compilazione di modulistica "TUE" (come da allegato 1 al presente disciplinare nella versione in lingua inglese approvata dalla WADA e reperibile anche sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*):
 - a) almeno 21 giorni prima di partecipare ad un evento sportivo nel caso in cui un atleta abbia necessità di assumere una sostanza vietata o praticare un metodo proibito ai sensi della Lista WADA, non compresi nell'ambito di pertinenza di una TUE abbreviata di cui all'art. 9 del presente Disciplinare;
 - b) tempestivamente nel caso in cui si verificasse una condizione di emergenza non procrastinabile in funzione del quadro clinico dell'atleta.
2. La TUE deve essere presentata mediante compilazione dattilografica o in "CAPITAL LETTER" (STAMPATELLO). La modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e rinviata alla Federazione sportiva di riferimento.
3. La TUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese per gli atleti inseriti nel Gruppo registrato per i controlli ("*RTP*") in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA, in lingua italiana per tutti gli altri atleti. Qualora i medici responsabili della compilazione avessero difficoltà nella trascrizione in lingua inglese, la Federazione sportiva nazionale di riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione del contenuto della modulistica che, in caso di inadempienza, sarà respinta.
4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, l'attività sportiva dell'atleta e, ove necessario, la disciplina e la posizione o il ruolo specifico.
5. Nella TUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC, la via di somministrazione, la posologia, la frequenza di somministrazione, la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione.
6. Per una TUE relativa ad un trattamento terapeutico di emergenza non procrastinabile, è necessario specificare la data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell'intervento farmacologico.
7. Per una TUE relativa ad un trattamento farmacologico procrastinabile, è necessario comunicare la durata della terapia e la data di inizio sarà considerata la data di concessione dell'esenzione.
8. Una TUE non sarà autorizzata retroattivamente, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta;
 - b) a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda, o il CEFT per esaminare tale domanda prima del controllo antidoping.
9. La domanda per poter essere accettata ed esaminata dal CEFT deve contenere in copia:
 - a) storia clinica medica e risultati specifici relativi alla patologia in essere;
 - b) documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati diagnostici specifici della patologia in essere;
 - c) breve sintesi in lingua italiana, con traduzione in lingua inglese soltanto per gli atleti inseriti nel RTP, della storia medica dell'atleta. In caso di

- inadempienza da parte del medico dell'invio di tale sintesi nella versione in lingua inglese, sarà cura della Federazione sportiva nazionale di riferimento provvedere alla traduzione della versione in italiano prodotta;
- d) certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede l'esenzione a fini terapeutici;
 - e) informativa e consenso sottoscritti dall'atleta di cui alle Norme sportive antidoping.
10. Ulteriori analisi, esami o indagini di imaging pertinenti richiesti dal CEFT di cui al presente disciplinare saranno eseguiti a spese del richiedente.
 11. La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico con specializzazione nel trattamento della patologia in questione, che attesti la necessità dell'utilizzo della sostanza (o del metodo) vietati nella cura dell'atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito.
 12. E' responsabile della correttezza e completezza della documentazione prodotta chi ha titolo a produrla e/o a trasmetterla al CEFT.
 13. L'elaborazione della domanda deve essere eseguita nel pieno rispetto dei principi di riservatezza medica.
 14. Anche a norma dell'articolo 7 e del successivo articolo 14 del presente Disciplinare, un atleta non può sottoporre una domanda di TUE a più di un Organismo antidoping.
 15. La domanda – trasmessa, a pena di improcedibilità completa della documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping e per il tramite della Federazione sportiva nazionale – deve contenere un elenco delle richieste, in corso o passate, dell'autorizzazione ad utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati, gli enti a cui sono state sottoposte le domande e le decisioni di tali organizzazioni.
 16. La Federazione sportiva nazionale trasmette al CEFT le sole domande complete a norma del presente Disciplinare.
 17. L'esenzione sarà concessa in considerazione dei seguenti aspetti:
 - a) se l'atleta non subirà un danno alla salute a seguito dell'autorizzazione all'assunzione delle sostanze richieste;
 - b) se l'uso terapeutico della sostanza vietata o del metodo proibito non produrrà un miglioramento delle prestazioni, salvo quello attribuibile al ritorno ad uno stato di salute normale dopo il trattamento di una patologia medica accertata;
 - c) se l'uso di qualsiasi sostanza o metodo proibiti finalizzato ad aumentare livelli di ormoni endogeni collocati ai limiti inferiori del range di normalità individuale sia considerato intervento terapeutico accettabile;
 - d) se non esiste un'alternativa terapeutica ragionevole all'uso della sostanza o del metodo normalmente vietati;
 - e) se la necessità di utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati non siano la conseguenza, parziale o totale, di un precedente uso non terapeutico di sostanze comprese nella lista WADA in vigore.
 18. Le decisioni del CEFT dovrebbero essere completate entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione medica significativa ai fini della concessione dell'esenzione.
 19. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all'atleta.
 20. Nel caso in cui il CEFT approvi la TUE, l'atleta può cominciare il trattamento farmacologico soltanto dopo aver ricevuto la notifica di autorizzazione del CEFT. Si fa eccezione per i casi in cui l'intervento farmacologico si configuri quale trattamento di emergenza indispensabile per le condizioni fisiche dell'atleta e, in tal caso, l'autorizzazione può avere validità retroattiva.
 21. Nel caso in cui una TUE venga concessa ad un atleta inserito nel RTP, l'atleta, per il tramite della Federazione di appartenenza, e la WADA riceveranno dal CEFT immediatamente comunicazione dell'esenzione che comprende le informazioni relative alla durata dell'autorizzazione e alle condizioni relative a tale TUE.

Art. 9 La domanda di esenzione a fini terapeutici “Abbreviata” (ATUE)

1. Le sostanze vietate o i metodi proibiti che possono essere autorizzati con “*procedura abbreviata*” sono esclusivamente i seguenti: beta-2 agonisti (formoterolo, salbutamolo, salmeterolo e terbutalina) per via inalatoria e glucocorticosteroidi per via non sistemica.
2. La domanda di esenzione per le predette sostanze deve essere presentata mediante compilazione di modulistica “ATUE” (allegato 2 del presente Disciplinare, anche reperibile sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*) da inoltrare al CEFT di cui al presente disciplinare per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.
3. La ATUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese per gli atleti inseriti nel RTP in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA, in lingua italiana per tutti gli altri atleti. ualora i medici responsabili della compilazione avessero difficoltà nella trascrizione in lingua inglese, la Federazione sportiva nazionale di riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione del contenuto della modulistica.
4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, la disciplina sportiva e, ove necessario, la posizione o il ruolo specifico dell’atleta.
5. Nella ATUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC, la via di somministrazione, la posologia, la frequenza di somministrazione, la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell’applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l’esenzione.
6. Alla ATUE devono essere allegati in copia, a pena di improcedibilità:
 - a) certificato di idoneità all’attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede l’esenzione a fini terapeutici;
 - b) informativa e consenso sottoscritti dall’atleta, di cui alle Norme sportive antidoping;
 - c) documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping.
7. La ATUE deve essere trasmessa tempestivamente e, comunque, sarà presa in considerazione una domanda presentata soltanto non oltre 48 ore dalla data di inizio della terapia.
8. La ATUE entra in vigore al momento del ricevimento di una notifica completa (modulistica compilata per intero e correttamente in ogni sua parte comprensiva dei previsti allegati) da parte del CEFT di cui al presente disciplinare. Le notifiche incomplete saranno restituite al richiedente, ai fini delle integrazioni richieste dal CEFT per l’entrata in vigore della ATUE.
9. Il CEFT può non autorizzare un’esenzione nel caso in cui ritenga non sussistano le condizioni di una necessità terapeutica in relazione all’intervento farmacologico adottato.
10. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all’atleta.
11. Il CEFT trasmette alla WADA i soli certificati di autorizzazione emessi in applicazione del presente articolo, riferiti agli atleti inseriti nel RTP.

Art. 10 Riesame e revoca dell’esenzione a fini terapeutici

1. La WADA ha l’opportunità di rivedere un’autorizzazione della TUE e ATUE e negare tale decisione qualora riscontrasse la non corrispondenza della domanda ai requisiti previsti dagli Standard Internazionali.
2. La WADA può avviare un riesame in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell’esenzione. Il Comitato per l’esenzione a fini terapeutici della WADA dovrebbe completare il riesame entro 30 giorni.
3. Se in seguito al riesame, la decisione relativa alla concessione di una TUE e ATUE venisse revocata, la revoca non avrà valore retroattivo e non annullerà i risultati ottenuti dall’atleta nel periodo in cui l’esenzione era valida e tale decisione entrerà in vigore al più tardi 14 giorni dopo la notifica della delibera all’atleta.

4. Se una TUE viene negata dal CEFT, l'atleta ha diritto di ricorrere in appello rivolgendosi al Giudice di ultima istanza in materia di doping – istituito presso il CONI – salvo il diritto ad attivare successivamente anche il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS).
5. Se un atleta chiede l'esame di una TUE negata, il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA – per i procedimenti di sua competenza e qualora lo ritenga necessario - potrà chiedere all'atleta ed a spese di quest'ultimo, ulteriori informazioni mediche.
6. Una TUE può essere revocata dal CEFT o dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA in qualsiasi momento. L'atleta, la sua Federazione internazionale e tutte le organizzazioni antidoping competenti saranno informate immediatamente.
7. La revoca entrerà in vigore al momento della notifica della decisione all'atleta. L'atleta avrà comunque la possibilità di presentare domanda per ottenere una TUE secondo le modalità stabilite nella sezione 7 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.

Art. 11 Centro informazioni della WADA

1. Per i soli atleti inseriti nel RTP, il CEFT dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le TUEs, accompagnate da una breve sintesi in lingua inglese della storia clinica, fornite al momento della presentazione della domanda di esenzione dal medico di riferimento ovvero dalla Federazione sportiva nazionale, in conformità alla sezione 7 degli Standard Internazionali.
2. Per i soli atleti inseriti nel RTP e relativamente alle ATUEs, il CEFT dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le richieste mediche presentate dagli atleti in conformità alla sezione 8 degli Standard Internazionali.
3. Il Centro informazioni della WADA garantirà la rigorosa riservatezza di tutte le informazioni mediche.

Art. 12 Riservatezza delle informazioni

1. Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si propone di garantire la tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, stabilendo regole e modalità per la raccolta, la registrazione, la conservazione e la consultazione dei dati personali sia in forma tradizionale (verbale o cartacea), che con il supporto di strumenti informatici.
2. I dati personali inerenti allo stato di salute ed alla vita riproduttiva dell'individuo rientrano nel gruppo dei “dati sensibili”.
3. I dati sensibili indispensabili per perseguire la finalità di tutela della salute o di incolumità fisica dell'interessato, possono essere trattati solo previa informativa circa il loro trattamento e con il consenso dell'interessato espresso in forma scritta.
4. L'informativa e il modulo di consenso sono documenti allegati alle “Norme sportive antidoping” (reperibili sul sito del CONI www.coni.it) e devono essere sottoscritti dall'atleta all'atto del tesseramento ed allegati alla domanda di esenzione.
5. Il richiedente, con il tesseramento e la sottoscrizione degli allegati richiamati al precedente comma 4, fornisce il consenso scritto per la trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai membri del CEFT di cui al presente disciplinare, alla WADA e, se necessario, ad altri esperti medici o scientifici indipendenti, o al personale impegnato nella gestione, nella revisione o nelle procedure d'appello delle TUEs.
6. Nel caso in cui sia richiesta l'assistenza di esperti esterni indipendenti, tutte le informazioni relative alla domanda saranno comunicate senza divulgare il nome dell'atleta interessato. Il richiedente con il tesseramento fornisce altresì per permettere ai membri del CEFT di comunicare le proprie conclusioni alle altre organizzazioni antidoping competenti, in base a quanto previsto dal Codice.
7. I membri del CEFT e l'amministrazione delle organizzazioni antidoping competenti svolgeranno la propria attività nel rispetto della riservatezza.
In particolare, saranno tenute riservate:
 - a) tutte le informazioni e i dati medici forniti dall'*atleta* e dal suo medico, o medici curanti;
 - b) tutte le informazioni relative alla domanda, inclusi il nome del medico o dei medici coinvolti.

8. Nel caso in cui l'atleta desideri revocare il diritto del CEFT di cui al presente disciplinare o del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA di ottenere informazioni mediche sul suo conto, deve dare comunicazione scritta della sua decisione anche al proprio medico. In conseguenza di tale decisione, l'atleta non otterrà l'approvazione o il rinnovo di una TUE.
9. I dati acquisiti dal CEFT saranno comunicati esclusivamente ai soggetti esterni previsti da specifiche disposizioni di legge o per soddisfare obblighi statistici connessi con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).
10. I dati saranno anche utilizzati per fini di ricerca scientifica nel rispetto del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" approvato dal Garante in data 13 maggio 2004 e saranno conservati in forma tradizionale per soddisfare le obbligazioni medico-legali.
12. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si comunica che:
 - Titolare del trattamento dei dati** è il Presidente del CEFT;
 - Responsabile del trattamento dei dati** è il Segretario Componente del CEFT;
 - Incaricati del trattamento dei dati** sono, oltre al Presidente ed al Segretario, i componenti del CEFT e il personale assegnato a collaborare con il CEFT.

Art. 13 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento contenuto nelle Norme Sportive Antidoping e salvo che il fatto non rappresenti più grave illecito sportivo, il mancato rispetto delle norme del presente Disciplinare da parte dei tesserati costituisce violazione della normativa antidoping, punibile con la sanzione della nota di biasimo e fino ad un massimo di mesi sei di sospensione dall'attività sportiva rispettivamente svolta.

Art. 14 Disposizioni finali

1. A norma del presente Disciplinare, il Presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti per gli sport praticati dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici (TUEs).
2. Il C.I.P. assicura la consulenza di un esperto, contestualmente ad ogni inoltro delle richieste di esenzione a fini terapeutici, che ha titolo a partecipare alle riunioni del CEFT.
3. Gli atleti tesserati al C.I.P. sono esentati dal versamento dei diritti amministrativi previsti dal Disciplinare.
4. Sono tenuti ad inoltrare le domande di esenzione a fini terapeutici (TUEs) i soli atleti tesserati al CIP convocati per la partecipazione a competizioni internazionali. La domanda deve essere indirizzata agli Organismi internazionali, per gli atleti riconosciuti dagli stessi di alto livello, al CEFT, per gli altri atleti.
5. Gli atleti non inseriti nell'RTP e non partecipanti ad eventi inseriti nel TDP debbono comunque presentare, a richiesta del CEFT ovvero degli Organi di giustizia degli Enti di Promozione Sportiva, idonea documentazione medica che possa giustificare ai fini sportivi l'assunzione delle sostanze oggetto di TUEs.

1.2. BANDO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 530 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30 DICEMBRE 2004 (FINANZIARIA 2005).

Si trascrive qui di seguito il testo del bando di erogazione del contributo alle Società di Serie A, A2 e B di Calcio Femminile, di cui all'art. 1, comma 530 e segg., della Legge Finanziaria 2005.

In allegato al presente C.U. si trasmette il fac-simile della domanda di erogazione del contributo.

Con la legge n. 311 del 30 dicembre 2004, l'art. 1, comma 530, è stata autorizzata per l'anno 2005 la spesa di euro 1.770.000 a sostegno delle realtà calcistiche femminili della F.I.G.C. – Divisione Calcio Femminile – di Serie A, A2 e B.

Poiché nella decorsa stagione 2004/2005 il contributo non è stato interamente utilizzato ma è stato erogato alle società aventi diritto per un importo complessivo di € 835.443,00, rimane, come

previsto dall'art. 1, comma 533 della stessa legge, da erogare il residuo importo di € 933.567,00 che, a seconda del numero delle società che avranno i requisiti previsti dalla legge medesima, potrà essere ripartito nel seguente modo, sempre che sussista capienza:

- a) 50.000 euro per ciascuna delle 12 squadre regolarmente iscritte al campionato di Serie A (per la stagione sportiva 2005/2006);
- b) 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre (due gironi da 12 squadre ciascuno) regolarmente iscritte al campionato di Serie A2 per la stagione sportiva 2005/2006;
- c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre regolarmente iscritte al campionato di Serie B per la stagione 2005/2006.

Il contributo è corrisposto alle Società di Serie A e A2 che, oltre a partecipare con la prima squadra al campionato di competenza, hanno iscritto ai rispettivi campionati almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al Settore Primavera e due ai campionati del settore giovanile e scolastico; per le società di Serie B, invece, il contributo è corrisposto se, oltre al campionato di Serie B hanno partecipato con una squadra ai campionati del settore giovanile e scolastico.

I contributi non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributi da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al comma 530 verrà calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici.

Le società che ritengono di essere in possesso dei requisiti sopra descritti dovranno presentare inderogabilmente entro il giorno 10 luglio 2006, con raccomandata A/R, istanza alla Divisione Calcio Femminile per la corresponsione del contributo (fa fede il giorno di spedizione della raccomandata) specificando i dati esatti della società, compreso il codice fiscale, unitamente a quelli del rappresentante legale.

Nell'istanza deve essere specificatamente indicato il numero delle squadre e a quale campionato (Primavera e Giovanile Scolastico) hanno partecipato le proprie squadre nella Stagione 2005/2006.

In caso di percezioni di contributi da enti pubblici nazionali o locali deve essere indicato l'esatto importo percepito nella medesima stagione sportiva, tenendo conto che dichiarazioni inesatte o mendaci comportano l'applicazione di norme penali.

La richiesta deve essere firmata dal rappresentante legale della società richiedente.

2. 9° TORNEO DELLE ALPI

2.1) SVOLGIMENTO

Si porta a conoscenza delle Società che nei giorni 1 - 2 - 3 - 4 giugno 2006 sui campi dell'Alto Friuli si svolgerà il "9° Torneo delle Alpi" tra le Rappresentative di Comitato Provinciale e/o Locale di ciascun Comitato Regionale (Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Veneto) vincenti le rispettive fasi regionali.

Il calendario delle gare verrà pubblicato prossimamente.

3. CAMPIONATO CARNICO 2005/2006

3.1) "IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO" – ANTICIPO GARE

<u>Sabato 27/05/2006</u>		
3^ ANDATA		
ore 16.00	Prima Categoria	VILLA - REAL I.C.
ore 16.00	Seconda Categoria	ENAL CERCIVENTO - MOBILIERI
ore 17.45	Terza Categoria	ARDITA - RAVASCLETTO (su richiesta delle Società)
ore 16.00	Terza Categoria	VERZEGNIS - FOLGORE

3.2) RISULTATI**GARA DEL 16.05.2006 - RECUPERO 2^ ANDATA**

2^ CATEGORIA		
MOBILIERI	- STALIS	0 - 0

GARE DEL 17.05.2006 - RECUPERO 1^ ANDATA

2^ CATEGORIA		
LAUCO	- STELLA AZZURRA	1 - 2

3^ CATEGORIA		
PONTEBBANA	- NUOVA TARVISIO	2 - 3

GARE DEL 20.05.2006 - 4^ ANDATA

1^ CATEGORIA		
ARTA TERME	- VELOX P.	2 - 2
MALBORGHETTO	- CAMPAGNOLA	1 - 2
PALUZZA	- RIGOLATO	1 - 1

2^ CATEGORIA		
EDERA	- LA DELIZIA	1 - 2
TRASAGHIS	- TIMAUCLEULIS	0 - 1

GARE DEL 21.05.2006 - 4^ ANDATA

1^ CATEGORIA		
AUDAX	- CAVAZZO	2 - 3
MOGGESE	- VILLA	0 - 0
OVARESE	- CEDARCHIS	r.n.p
REAL I.C.	- ILLEGIANA	3 - 1

2^ CATEGORIA		
AMPEZZO	- STALIS	2 - 1
COMEGLIANS	- VAL DEL LAGO	2 - 0
FUS-CA	- ENAL CERCIVENTO	0 - 6
MOBILIERI	- LAUCO	1 - 1
STELLA AZZURRA	- SAN PIETRO	2 - 2

3^ CATEGORIA		
ANCORA	- VERZEGNIS	0 - 0
BORDANO	- RAPID	0 - 2
FOLGORE	- PONTEBBANA	1 - 2
NUOVA TARVISIO	- VAL RESIA	2 - 0
RAVASCLETTO	- AMARO	5 - 0
VAL FELLA	- SAPPADA	2 - 3
Riposa:	ARDITA	

3.3) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella seduta del 23 maggio 2006, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

1^ CATEGORIA**A CARICO DI CALCIATORI****NON ESPULSI DAL CAMPO**

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione: MORASSI Graziano (Real I.C.)

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI

COLMANO Dante (Audax) - VARUTTI Andrea (Malborghetto) - TASSOTTI Massimo (Paluzza)

A CARICO DI ALLENATORI

REVELANT Mario (Audax): squalifica fino al 03.06.2006 a seguito espulsione per proteste verso il direttore di gara.

2^ CATEGORIA**A CARICO DI CALCIATORI****ESPULSI DAL CAMPO**

Squalifica per una giornata effettiva di gara: SPANGARO Manuel (Ampezzo) - BEARZI Alessandro (Edera) - RASSATI Sandro (La Delizia) - VENTURINI Ivan (Stella Azzurra) - CUCCHIARO Fabio e CUCCHIARO Igor (Val del Lago)

GIOCATORI CHE ALLA PROSSIMA AMMONIZIONE SARANNO SQUALIFICATI

CECCHINI Carlo (La Delizia)

A CARICO DI SOCIETA'

A.S.D. VAL DEL LAGO: ammenda di € 50,00 per comportamento scorretto da parte di un gruppo di propri tifosi consistito in reiterate proteste ingiurie e minacce poste in essere, nei confronti dell'arbitro, per tutto l'arco della gara;

A.S.D. STELLA AZZURRA: ammenda di € 50,00 per ritardo (gara del 17.05,2006 - 1^ infraz.).

3^ CATEGORIA**A CARICO DI CALCIATORI****ESPULSI DAL CAMPO**

Squalifica per una giornata effettiva di gara: MICELLI Giovanni (Val Resia).

3.4) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare:

DATA	CAT.	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
27/05/2006	3^ CAT.	ARDITA - RAVASCLETTO	17.45	Comunale di Forni Avoltri
31/05/2006	1^ CAT.	CAMPAGNOLA - VILLA	20.30	Comunale "T. Goi" di Gemona del Fr.
01/06/2006	1^ CAT.	ARTA TERME - CAVAZZO	20.30	Comunale di Arta Terme
01/06/2006	1^ CAT.	AUDAX - REAL I.C.	20.00	Comunale di Forni di Sotto
01/06/2006	1^ CAT.	MOGGESE - RIGOLATO	20.30	Comunale di Moggio Udinese
01/06/2006	1^ CAT.	MALBORGHETTO - VELOX P.	20.30	Comunale di Malborghetto
01/06/2006	3^ CAT.	NUOVA TARVISIO - ARDITA	20.45	Polisportivo Comunale Tarvisio
01/06/2006	3^ CAT.	ANCORA - VAL RESIA	21.00	Comunale di Pesariis

4. COPPA CARNIA 2005/2006**4.1) 2^ TURNO - COMPOSIZIONE GIRONI**

GIRONE A
CAVAZZO
VILLA
ILLEGIANA

GIRONE B
CEDARCHIS
VELOX PAULARO
VAL DEL LAGO

GIRONE C
REAL I.C.
MOBILIERI
MOGGESE

GIRONE D
CAMPAGNOLA
ARTA TERME
OVARESE

MODALITA' SVOLGIMENTO

- Le squadre di ciascun girone si incontreranno tra di loro una sola volta.
- Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno.
- Attribuzione dei punti:
 - alla squadra che al termine dei tempi regolamentari risulterà vincente, **saranno assegnati tre punti**;
 - alla squadra che al termine dei tempi regolamentari risulterà perdente, non **sarà assegnato alcun punto**;
 - alla squadra che **risulterà vincente** dopo l'esecuzione **dei calci di rigore**, **saranno assegnati due punti**;
 - alla squadra che **risulterà perdente** dopo l'esecuzione **dei calci di rigore**, **sarà assegnato un punto**.
- **Accederanno al terzo turno (semifinali) le squadre prime classificate di ogni girone.**
- La classifica verrà stilata in base ai risultati conseguiti. In caso di parità tra più squadre si terrà conto nell'ordine:
 - della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite;
 - del maggior numero di reti segnate;
 - dell'esito dell'incontro diretto al termine dei tempi regolamentari;
 - in caso di persistente parità verrà effettuato il sorteggio a cura del Comitato alla presenza dei Dirigenti delle Società interessate.

CALENDARIO GARE

GIRONE A

ORE

1^ giornata	24.05.2006	CAVAZZO - ILLEGIANA	20.30
2^ giornata	14.06.2006	PERDENTE 1^ GARA (*) - VILLA	
3^ giornata	28.06.2006	VILLA - VINCENTE 1^ GARA (**)	

GIRONE B

1^ giornata	24.05.2006	CEDARCHIS - VAL DEL LAGO	20.30
2^ giornata	14.06.2006	PERDENTE 1^ GARA (*) - VELOX P.	
3^ giornata	28.06.2006	VELOX P. - VINCENTE 1^ GARA (**)	

GIRONE C

1^ giornata	24.05.2006	REAL I.C. - MOGGESE	18.00
2^ giornata	14.06.2006	PERDENTE 1^ GARA (*) - MOBILIERI	
3^ giornata	28.06.2006	MOBILIERI - VINCENTE 1^ GARA (**)	

GIRONE D

1^ giornata	24.05.2006	CAMPAGNOLA - OVARESE	20.30
2^ giornata	14.06.2006	PERDENTE 1^ GARA (*) - ARTA TERME	
3^ giornata	28.06.2006	ARTA TERME - VINCENTE 1^ GARA (**)	

NB: (*) Se la squadra perdente 1^ gara ha giocato in casa giocherà il 2° turno in trasferta.

(**) Se la squadra vincente 1^ gara ha giocato in trasferta giocherà il 2° turno in casa.

ORARIO SVOLGIMENTO

Precisiamo che le gare che si disputeranno in campi dotati di impianto di illuminazione avranno inizio alle ore 20.30. Le Società sprovviste di impianto di illuminazione potranno segnalare al Comitato un campo in alternativa provvisto di tale impianto (non quello della Società che dovrà incontrare), se questo non avvenisse le gare in programma avranno inizio alle ore 18.00 (tempo di attesa di 15 minuti).

4.2) 3° TURNO (SEMIFINALI)**CALENDARIO GARE**

1^ giornata - ANDATA	12/07/2006	VINCENTE GIRONE C - VINCENTE GIRONE D
1^ giornata - ANDATA	12/07/2006	VINCENTE GIRONE B - VINCENTE GIRONE A
2^ giornata - RITORNO	26/07/2006	VINCENTE GIRONE D - VINCENTE GIRONE C
2^ giornata - RITORNO	26/07/2006	VINCENTE GIRONE A - VINCENTE GIRONE B

ORARIO SVOLGIMENTO

Precisiamo che le gare che si disputeranno in campi dotati di impianto di illuminazione avranno inizio alle ore 20.30. Le Società sprovviste di impianto di illuminazione potranno segnalare al Comitato un campo in alternativa provvisto di tale impianto (non quello della Società che dovrà incontrare), se questo non avvenisse le gare in programma avranno inizio alle ore 18.00 (tempo di attesa di 15 minuti).

DETERMINAZIONE DELLA VINCENTE

Al termine delle due gare di SEMIFINALE accederanno alla finale, le squadre vincenti. In caso di parità di punteggio sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti attribuendo valore doppio alle reti segnate in trasferta (*modello Coppe Europee*).

In caso di persistente parità al termine dei 90 minuti della seconda gara, la vincente sarà determinata dall'esecuzione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 punto 4 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" della F.I.G.C.

MODALITA'

La società ospitante potrà trattenere l'incasso della gara che si svolgerà sul suo campo.

4.3) FINALE

La gara di finale si disputerà in campo da designare esclusivamente da parte del Comitato **MERCOLEDI' 9 AGOSTO 2006 alle ore 20.45.**

Se al termine dei 90 minuti regolamentari si risconterà risultato di parità, si procederà all'effettuazione dei calci di rigore secondo quanto stabilito dalla Regola 7 punto 4 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" della F.I.G.C.

La Società prima nominata, deve intendersi ospitante a tutti gli effetti.
La gara sarà diretta da una terna arbitrale.

MODALITA'

L'incasso della sola gara di finale sarà suddiviso in parti uguali tra le squadre finaliste ed il Comitato, dedotte le imposte di legge sui biglietti venduti, le spese organizzative ed arbitrali.

4.4) PRECISAZIONI

Il Comitato si riserva di apportare eventuali variazioni delle date di svolgimento della manifestazione nel caso di esigenze organizzative.

5 TORNEO UNDER 20 "FRANCESCO PLAZZOTTA"**5.1) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE**

Si rende noto che sono state autorizzate i seguenti spostamenti gare:

DATA	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
24/05/2006	NUOVA TARVISIO - REAL I.C.	18.00	Campo Fusine in Valromana

5.2) NULLA OSTA

Come stabilito al punto 3.2) del C.U. n. 46 del 05/04/2006, si pubblicano il nulla osta pervenuti a questo Comitato nei termini stabiliti:

SOCIETA'	NOMINATIVO CALCIATORE	MATRICOLA
A.S.D. ARDITA	BITUSSI MANUEL	4291406
	DE INFANTI RUDI	3748941
	FONTANA GIANLUIGI	4916471
	PRADETTO SIRDO FRANCESCO	3753434
	TARONI NICOLA	4291403
A.S.D. ARTA TERME	DELLA PIETRA ENRICO	4256855
	SIMONETTI LORENZO	4243875
A.S.D. CAVAZZO	DE BARBA ANDREA	3748921
	DEL NEGRO ETTORE	4460756
	DI RONCO EROS	4637268
	LANZICHER THOMAS	4665671
	PICCO JURI	4437153
A.S.D. MOBILIERI	CICUTTI BRIAN	4460752
	DI RONCO JACOPO	4643588
	MORASSI DEVID	4477020

A.S.D. MOBILIERI	PERESSON MATTEO	4309902
	PIAZZA LORIS	4359733
A.C. MOGGESE	MONOPOLI RUDY	4656729
A.S.D. NUOVA TARVISIO	COPETTI FRANCESCO	4437090
	GOLLINO ANDREA	4637817
	MALMASSARI MICHELE	3849268
	SANTORI ROBERTO	4435738
	SESENNA MANUEL	4443937
A.S.D. REAL I.C.	COLLAVINI MASSIMO	5149484
	MARCONI GIULIO	3893483
S.S.D. VELOX P.	BUBISUTTI EMANUELE	3658401
	BELLINA CHRISTIAN	4637238
	CESCUTTI MAICHOAL	4309907
	DEL BON ANDREA	4637260
	DONEDDU CHRISTOPHER	4643587
A.S.D. VERZEGNIS	DE CONTI DEVIS	4315299
	TELESE ANTONIO	5153054
	TOMAT IGOR	3658393
A.S.D. VILLA	BEARZI DAVIDE	3842894
	CHIARUTTINI LUCA	3664690
	CONCINA DAVID	3849278
	STOIA DOMENICO	3570089
	ZULIANI ANDREA	3842902

5.3) SOSTITUZIONI

Le Società nel corso delle gare del Torneo hanno la facoltà di sostituire sette calciatori.

5.4) SQUALIFICA PER SOMMA DI AMMONIZIONI

Alla quarta ammonizione il calciatore sarà squalificato per una giornata effettiva. Le ammonizioni verranno sommate per tutta la durata del Torneo.

5.5) PRESTITI

Si precisa che i prestiti devono essere indicati, sulla distinta della formazione con la lettera **P** posta accanto al nome.

6. PAGAMENTO AMMENDE

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale, dovranno essere interamente versate alla F.I.G.C.-L.N.D. / Comitato Regionale F.V.G., Via Milano n. 15 * 34132 TRIESTE, entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente C.U.

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. RIUNIONE PSICOLOGI

È stata convocata per venerdì 26 maggio 2006, alle ore 18.00, presso il Comitato Provinciale FIGC di Udine, via Tullio 9, nell'ambito del progetto Settore Giovanile e Scolastico presentato alle Società nella riunione di Udine del 4 febbraio 2006, un incontro tra tutti gli psicologi dello sport che operano nelle scuole calcio e nei centri calcistici di base.

Questo l'ordine del giorno:

- organigramma dello staff di psicologia del Comitato Regionale FIGC SGS Friuli Venezia Giulia
- presentazione progetto di psicologia settore giovanile nazionale
- presentazione progetto settore giovanile FVG
- iniziative di formazione e aggiornamento in campo psicologico rivolte alle società

2. CONVEGNO "GIORNATA NAZIONALE: EDUCAZIONE ALL'USO E ALL'ABUSO DEI FARMACI"

Il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio, nell'ambito dei progetti educativi a favore dei giovani che vivono e praticano il gioco del calcio e lo sport in generale, ha indetto una giornata nazionale per "l'Educazione all'uso ed abuso dei farmaci".

Tale iniziativa, che ha come principali destinatari i giovani atleti, è rivolta anche a tutti quegli adulti che, a vario titolo, seguono direttamente ed indirettamente i minori nello svolgimento dell'attività sportiva e, precisamente, **tecnici, dirigenti, insegnanti e genitori**.

Considerato l'inscindibile rapporto tra il mondo dello Sport e della Scuola, è stato organizzato da parte del Comitato Regionale FVG del Settore Giovanile e Scolastico, presso l'**Aula Magna dell'Istituto Tecnico Alessandro Volta di Trieste, nella giornata di sabato 20 maggio, alle ore 10.00**, il convegno "l'Educazione all'uso ed abuso dei farmaci".

All'incontro, che annovera come moderatore il giornalista **Augusto Re David**, hanno già aderito, in qualità di relatori,

- il dott. **Auro Gombacci**, Responsabile del Centro di Medicina Sportiva Regionale,
- il dott. **Alberto Pin**, Psicologo dello Sport
- il sig. **Vittorio Russo**, Tecnico Federale ed Allenatore Unione Triestina Calcio

Interverranno, inoltre, alcuni rappresentanti del calcio professionistico della nostra regione.

3. CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2005/2006

3.1) RISULTATI

Gara del 16.05.2006 - 2^ andata

GIRONE UNICO		
MOGGESE	- CAVAZZO	0 - 1

Gare del 21.05.2006 - 3^ andata

GIRONE UNICO		
ARTA TERME	- MOGGESE	1 - 2
CAVAZZO	- NUOVA TARVISIO	1 - 1
MOBILIERI	- ARDITA	0 - 6
OVARESE	- VILLA	1 - 2
REAL I.C.	- EDERA	1 - 1
TIMAUCLEULIS	- PONTEBBANA	1 - 1
Riposa:	VELOX P.	

3.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti, nella seduta del 23 maggio 2006, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari

A CARICO DI CALCIATORI**ESPULSI DAL CAMPO**

Squalifica per due giornate effettive di gara: BARON Luca (Pontebbana)

3.3) MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si rende noto che sono state autorizzate i seguenti spostamenti gare:

DATA	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
28/05/2006	NUOVA TARVISIO-MOGGESE	10.30	Campo Fusine in Valromana

4. TORNEO PULCINI 2005/2006**4.1) GARE DISPUTATE**

A seguito errata trascrizione sul C.U. n. 57 del 19/05/2006, si riporta correttamente l'indicazione della gara:

SABATO 13 MAGGIO 2006 - 2^ ANDATA

GIRONE B		
ARTA TERME	- REAL I.C. A	disp.

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

SABATO 13 MAGGIO 2006 - 2^ ANDATA

GIRONE A		
EDERA	- PRIX TOLMEZZO	disp.

SABATO 20 MAGGIO 2006 - 3^ ANDATA

GIRONE A			GIRONE B		
AUDAX	- VILLA	disp.	TIMAUCLEULIS	- ARTA TERME	disp.
OVARESE B	- EDERA	mp	REAL I.C. A	- MOBILIERI	disp.
PRIX TOLMEZZO	- RIGOLATO	mp	VELOX P.	- REAL I.C. B	disp.
Riposa:	OVARESE A		Riposa:	PALUZZA	

GIRONE C		
CAVAZZO	- NUOVA TARVISIO B	disp.
STELLA AZZURRA	- NUOVA TARVISIO A	disp.
PONTEBBANA	- MOGGESE	disp.
Riposa:	VAL RESIA	

4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti, nella seduta del 23 maggio 2006, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

Publicato ed affisso all'albo del Comitato locale di Tolmezzo il 24 maggio 2006.

Il Presidente
-p.i. Emidio Zanier-